

## **TI\_GERICHTE 11.2002.136 vom 28. April 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.136](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.136)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.136 du 28 avril 2004

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.136 del 28 aprile 2004

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate seguendo la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). In qualsiasi stadio di causa, inoltre, il giudice può decretare provvedimenti cautelari (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, nota 880 ad art. 371 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha statuito – appunto – sull'assetto provvisorio dei coniugi. Ora, i decreti cautelari sono impugnabili entro dieci giorni, sempre che siano emessi “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore aveva annunciato all'udienza del 14 ottobre 2002 che, “dopo aver preso la decisione provvisoria”, avrebbe convocato le parti “per la discussione di merito” (act. IV, pag. 3 in fondo). Nessuna delle parti ha reagito, sicché v'è da presumere che entrambe abbiano ritenuto chiusa l'istruttoria e rinunciato alla discussione finale provvisoria. Ne segue che l'appello, tempestivo, è ricevibile.

#### **E. 2**

Il Pretore ha posto a carico del marito, retroattivamente dal 1° dicembre 2001, un contributo provvisorio di fr. 1900.– mensili per la moglie e di fr. 1620.– mensili per la figlia. L'appellante chiede che l'obbligo decorra solo dal novembre del 2002, contestandone l'imposizione retroattiva nell'ambito di un giudizio puramente sommario. Egli sostiene altresì che nel caso specifico neppure sono stati resi verosimili gli estremi del danno irreparabile e dell'urgenza, previsti dall'art. 376 CPC, dato che la moglie non avrebbe problemi a mantenere se stessa e la figlia, grazie ai propri redditi professionali e all'incasso di pigioni pagate dagli inquilini. Per di più, la decisione appellata precorrerebbe il merito in modo inammissibile.

#### **E. 3**

L'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. Tali contributi possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza” (art. 173 cpv. 3 CC; Hausheer/ Reusser/ Geiser, in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 28 ad art. 176 CC). Prima di fissare contributi retroattivi, in ogni modo, il giudice verifica che il coniuge debitore non abbia già adempiuto l'obbligo. Parimenti egli esamina se l'inattività del coniuge richiedente non connoti una rinuncia ai contributi per il periodo che precede l'istanza (Hasenböhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 14 ad art. 173 CC).

#### **E. 4**

Nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale l'ammissibilità di misure provvisoriale è disciplinata dai Cantoni ( Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 15 ad art. 180 CC; Haus-heer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 21 ad art. 180 CC). Nel Ticino l'art. 376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di simili provvedimenti a tre requisiti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei tre requisiti, che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti), non giustifica in ogni modo qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (I CCA, sentenza del 3 febbraio 1999 in re O., consid. 3).

#### **E. 5**

Per quanto riguarda i contributi, secondo l'appellante quelli decretati a suo carico dal 1° dicembre 2001 al 31 ottobre 2002 per un ammontare complessivo di fr. 45 000.– devono considerarsi retroattivi. A torto. La moglie ha chiesto il versamento di contributi di mantenimento per sé e la figlia con istanza del 18 aprile 2002. Solo i contributi dei quattro mesi e mezzo che precedono tale istanza (dal dicembre del 2001, data della separazione di fatto, fino all'aprile del 2002) sono quindi retroattivi. Ciò premesso, è vero che il Pretore non ha motivato la retroattività dell'obbligo, né è dato di comprendere perché abbia ravvisato in concreto i presupposti dell'art. 376 cpv. 1 CPC. Sia come sia, nella misura in cui i contributi provvisoriale sono stati chiesti per il lasso di tempo precedente l'inoltro della domanda, incombeva all'istante rendere verosimili i requisiti della citata norma. Nel suo memoriale essa si è limitata a indicare la data della separazione di fatto, ma non ha allegato alcun notevole pregiudizio né tanto meno la necessità di procedere con urgenza. Il giudizio potrà essere diverso – se mai – nel quadro della decisione finale, che non soggiace alle premesse dell'art. 376 CPC, sempre che il debitore non abbia già onorato parte dell'obbligo, la moglie risultando avere incassato pigioni sull'arco di vari mesi per un importo totale di fr. 4800.– (osservazioni all'appello, punto 5). In parziale accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve quindi essere annullato nella misura in cui il Pretore ha imposto all'appellante il pagamento di contributi antecedenti l'aprile del 2002. II. Sull'appello adesivo

#### **E. 6**

Con l'appello adesivo l'istante postula l'adozione di provvedimenti cautelari “in aggiunta a quanto decretato dal Pretore”, chiedendo che agli inquilini degli immobili posti sulle particelle n. 157 e 330 RFD di \_\_\_\_\_ sia ordinato di versare le pigioni su un apposito conto bancario con firma collettiva a due. Se non che, tale richiesta è nuova, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che il divieto di fatti, domande e prove nuove riguarda non solo i provvedimenti cautelari adottati dal Pretore nel quadro di procedimenti a tutela dell'unione coniugale, ma anche le misure provvisoriale emanate nell'ambito di una causa di stato (FamPra.ch 1/2001 pag. 128 consid. 1 e 2; I CCA, sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 1, notificata anche al patrocinatore dell'appellante). Certo, il presidente della Camera civile di appello è abilitato a statuire giusta l'art. 377 cpv. 2 CPC su domande cautelari proposte nell'ambito di appelli contro domande cautelari, ma ciò vale solo nella misura in cui tali domande siano già state decise dal Pretore (

Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 2 ad art. 377). In proposito l'appello sfugge perciò a qualsiasi esame.

#### **E. 7**

L'appellante adesiva chiede altresì che l'abitazione coniugale sia attribuita al marito “contro pagamento di un corrispettivo di fr. 2800.– retroattivamente al 1° dicembre 2001 sul conto n. \_\_\_\_\_ della Banca Raiffeisen di \_\_\_\_\_, intestato a entrambi i coniugi, con firma collettiva a due, a copertura degli oneri ipotecari correnti, delle spese d'ammortamento e dell'assicurazione acqua e incendio”. La domanda era già contenuta nell'istanza del 18 aprile 2002, ma la richiedente l'ha poi abbandonata, postulando l'attribuzione a sé dell'abitazione coniugale (“istanza di adattamento” del 7 ottobre 2002). Riproposta in appello dopo la citata rinuncia, la richiesta si palesa nuova e come tale irricevibile per i motivi già esposti al considerando che precede. Del resto, non avendo il Pretore statuito al riguardo, sulla questione questa Camera non potrebbe giudicare per la prima volta. Al riguardo l'appello va dichiarato inammissibile.

#### **E. 8**

L'appellante adesiva chiede dipoi la condanna della controparte al versamento di una provvigione ad litem di fr. 1500.– per la procedura d'appello. A parte il fatto però che l'istituto è destinato per sua natura – e così era già nel vecchio diritto del divorzio ( Böhler/Spühler in: Berner Kommentar, 3 a edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a finanziare spese future, non a remunerare prestazioni già eseguite (come la stesura di un ricorso) o a coprire esborsi già affrontati (I CCA, sentenza inc. 11.2002.45 del 4 settembre 2003 in re M., consid. 11), questa Camera ha già avuto modo di ricordare che lo stanziamento di una provvigione ad litem esiste solo come misura provvisoria a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC ( Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137). E l'art. 137 CC riguarda solo cause di divorzio o di separazione. Certo, anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale una parte può essere tenuta a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Data la natura del procedimento, tuttavia, ciò non può avvenire a titolo di anticipo. Nel quadro di tali procedure il giudice decide con la sentenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione (I CCA, sentenza inc. 11.2001.88 dell'11 luglio 2002 in re M., consid. 5 e 7, massima pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 12). Dovesse – per ipotesi – una procedura a protezione dell'unione coniugale rivelarsi troppo laboriosa perché l'istante possa attendere il dispositivo sulle spese e le ripetibili contenuto nel giudizio finale, poco cambierebbe. Quand'anche si ammettesse, in effetti, che in particolari circostanze l'istante non abbia la possibilità di sovvenire nemmeno temporaneamente ai costi del processo, ciò non legittima una provvigione ad litem . Tutt'al più, in simili ipotesi, il giudice tiene conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo pecuniario (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) che l'istante chiede per il proprio mantenimento (cfr. DTF 114 II 25 in alto). In materia di protezione dell'unione coniugale il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che i costi del procedimento rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC (DTF inedita del 15 marzo 2001 in re Z., 5P.43/2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reusser/Geiser , op. cit., n. 15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani , Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione, pag. 65 n. 82). Una provvigione ad litem non entra, comunque sia, in linea di conto. III. Sulle spese e le ripetibili

## E. 9

Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante principale risulta perdente per due terzi e in tal misura gli sono addebitate le spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'appellante adesiva soccombe per intero. Non è il caso tuttavia di assegnare ripetibili al convenuto, che non ha presentato osservazioni e non ha quindi dovuto sopportare costi presumibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato: 4. A titolo di contributo alimentare provvisorio per la figlia C\_\_\_\_\_, dal 1° aprile 2002 AP0 è tenuto a versare anticipatamente ogni mese a AA0 la somma di fr. 1620.–, assegno familiare compreso. 5. Dal 1° aprile 2002 AP0 è tenuto a versare ogni mese a AA0, a titolo di contributo alimentare provvisorio, la somma di fr. 1900.– in via anticipata. Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti per un terzo a carico di AA0 e per il resto a carico di AP0 che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte. III. L'appello adesivo è irricevibile. IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si attribuiscono ripetibili. V. La richiesta di provvigione ad litem è respinta. VI. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.